

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VARESE**



LOTTO 1 d)

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO**

C.I.G.: 3245151F4E

DEFINIZIONI

Di comune accordo fra le parti si conviene di attribuire ai seguenti termini il significato rispettivamente precisato:

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice.

Contraente

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A., con sede in Milano (CAP 20135), Via Sigieri n. 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Appaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Retribuzioni/Compensi lordi

Tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

1.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.7 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente i soggetti per i quali è operante la garanzia RCO che subiscano una lesione corporale in occasione di lavoro o servizio.

Pertanto a titolo esemplificativo e non limitativo resta convenuto di considerare nel novero di "Terzi", gli Amministratori, le Aziende Speciali del Contraente, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti gli altri soggetti che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

2.4 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche da:

- ispezioni o visite presso terzi;
- attività di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e ai prestatori di lavoro del Contraente;
- servizio di: sorveglianza anche armata, sanitario interno, pronto intervento antincendio;
- dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- servizio di "teen parking" svolto, presso area dedicata della sede dell'Ente a disposizione durante le ore d'ufficio, a favore dei figli dei prestatori di lavoro;
- proprietà od uso di velocipedi, veicoli senza motore e carrelli a mano;
- proprietà, esercizio e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque posti;
- proprietà o uso di cani anche da guardia e altri animali domestici;
- proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere comprese le relative parti comuni, se in condominio, di antenne radiotelevisive, recinzioni in genere, impianti in genere, mense, magazzini, centri sportivi, giardini e parchi, terreni, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprietà o in gestione o in uso all'Ente, anche se concesso, a qualsiasi titolo, in uso a Terzi;
- lavori di pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria), svolti in proprio e/o affidati a Terzi, delle aree, dei locali e delle strutture occupati ed utilizzati per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- proprietà e/o utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, celle frigorifere, serbatoi di carburante, servizi tecnologici in genere;
- dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi, seminari, mercati, spettacoli e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, compresa anche la r.c. dell'Ente nella sua qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere, ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali, prove sportive etc., anche svolte (o organizzate) tramite circoli ricreativi aventi autonoma personalità giuridica;
- per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nelle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale.

2.5 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. subiti da cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo e destinazione (salvo quanto previsto alle condizioni particolari);
- b. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente; cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati, dopo la loro consegna;
- c. ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme della Legge 24.12.1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 973 del 24.11.1970, è obbligatoria l'assicurazione;

- d. da furto (salvo quanto previsto alle condizioni particolari);
- e. da impiego di aeromobili e natanti a motore;
- f. alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- g. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto alle condizioni particolari).

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- h. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche;
- i. dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- k. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l. derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- m. derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- n. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

2.6 Rinuncia alla rivalsa

Premesso che la presente clausola non determina onere aggiuntivo a carico del Contraente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento di danni a terzi, per sinistri liquidati a termini di polizza - fatta eccezione per il caso di dolo e fermo restando l'analogo diritto spettante al Contraente - rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti del Contraente, nonché delle altre persone che prestano la loro opera per conto del Contraente medesimo quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: collaboratori in forma coordinata e continuativa o in forma occasionale, i dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, le Aziende Speciali della Contraente e i loro prestatori di lavoro, ogni altro soggetto rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 38/2000, del D.Lgs. 276 del 10/09/2003, della legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e di altre norme correlate, borsisti, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere, ove le menzionate persone siano ritenute responsabili del fatto dannoso. Sono esclusi, in ogni caso, gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori ed i loro dipendenti.

2.7 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso indicato nella scheda di polizza - che rimane fisso per tutta la durata del contratto - al preventivo delle retribuzioni/compensi lorde (vedere definizione) annue corrisposte al personale.

2.8 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo

assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate, dalla parte debitrice, entro i 45 giorni successivi a quello di ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice emessa dalla Società.

Resta convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

2.9 Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato

La denuncia di sinistro verrà inoltrata alla Società entro 15 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società soltanto i sinistri per i quali:

- abbia luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- sia avanzata richiesta di risarcimento o promossa azione legale da parte dei prestatori di lavoro (o loro aventi diritto) ovvero dell'INAIL che agisca a titolo di rivalsa ai sensi di legge.

2.10 gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà ampio ed irrevocabile mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

La Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero della franchigia, mediante emissione di specifico documento recante:

- ◆ la data del sinistro
- ◆ il nominativo della controparte
- ◆ l'importo liquidato
- ◆ la data del pagamento
- ◆ l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2.11 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando,

ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per asbestosi, silicosi e H.I.V.

Il massimale indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.3 Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.4 Responsabilità civile personale

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dirigenti, prestatori di lavoro, collaboratori in genere del Contraente, compresi tirocinanti, operanti anche presso altri Enti o Aziende, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei

massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente.

3.5 Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Terzi/Locatari" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

3.6 Danni a mezzi sotto carico e scarico

Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.7 Danni ai veicoli

La garanzia è estesa ai danni cagionati ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro e/o Amministratori trovantisi nell'ambito delle sedi dell'Ente.

La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.8 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

Relativamente ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.9 Attività previste dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.10 Servizi di mensa e ristorazione

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali ristoranti, mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o venduti, entro un anno dalla somministrazione e in ogni caso durante il periodo di validità dell'assicurazione. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni dovuti a difetti originari dei prodotti, salvo si tratti di generi alimentari di produzione propria.

3.11 R.C. personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

3.12 Danni a cose in consegna e custodia

In deroga a quanto previsto all'art. 2.5 punto a), la presente assicurazione comprende i danni (esclusi quelli derivanti da incendio, furto e rapina) alle cose ed animali che

l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi i beni utilizzati per lo svolgimento della propria attività,.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.13 Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile

In deroga a quanto previsto all'art. 2.5 punto a), la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato di cui agli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis – 1786 c.c. e successive variazioni di cui alla Legge 316 del 10.06.1978, per danni a cose portate nelle sedi aziendali consegnate o non consegnate.

Dalla presente garanzia sono in ogni caso esclusi: denaro, valori, oggetti preziosi.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.14 Manutenzione, ristrutturazione, ampliamento

Si prende atto che nell'ambito delle proprietà e/o attività dell'Assicurato possono essere svolti lavori e/o attività riguardanti la manutenzione (ordinaria e straordinaria), ristrutturazione, ampliamento e costruzione di nuovi fabbricati o strade e comunque di attività edilizie in genere che l'Assicurato può svolgere in proprio e/o affidare a terzi a qualsiasi titolo.

In relazione a quanto sopra è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a Terzi dalle persone e/o ditte e loro dipendenti o collaboratori ai quali vengono affidati detti lavori.

3.15 Inquinamento accidentale

A parziale deroga a quanto previsto al punto g) dell'art. 2.2 "Esclusioni", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a Terzi causati da inquinamento e/o contaminazione dell'ambiente (suolo, acqua, aria), in conseguenza di un fatto accidentale ed improvviso derivante dall'attività descritta in polizza.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a Terzi in conseguenza di:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti diretti e materiali a cose o simili;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell'ambiente interessato.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.16 Danni a condutture ed opere sotterranee

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed opere sotterranee.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.17 Danni da cedimento o franamento del terreno

Sono compresi i danni a cose dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature od altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.18 Responsabilità incrociata

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre ditte regolarmente costituite o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che:

- a) sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e prestatori di lavoro dell'Assicurato, da dette ditte o persone;
- b) l'Assicurato ed i suoi prestatori di lavoro e dette ditte o persone ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra di loro.

Resta inteso che i massimali esposti e garantiti sono unici anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato con dette ditte o persone o in caso di corresponsabilità di dette ditte o persone tra di loro.

3.19 Danni causati dai non dipendenti che partecipano ai lavori

La garanzia viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.

3.20 Pluralità di assicurati

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.21 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

3.22 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

3.23 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto; a parziale deroga ex art. 1911 c.c., in caso di sinistro, la Compagnia delegataria si obbliga a liquidare il danno per l'intero importo, con diritto di rivalsa sulle altre società coassicuratrici.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.

Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

3.24 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

3.25 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

3.26 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia / minimo non indennizzabile (Euro)	massimo risarcimento (Euro)
2.1	Danno biologico (RCO)		2.500,00	i massimali di polizza RCO
3.1	Malattie professionali		Nessuna	3.000.000,00 per sinistro
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi		2.500,00 per sinistro	500.000,00 per sinistro e anno
3.5	Danni da incendio		1.000,00 per sinistro	500.000,00 per sinistro e anno
3.6	Danni a mezzi sotto carico e scarico		100,00 per veicolo danneggiato	I massimali di polizza
3.7	Danni a veicoli		100,00 per veicolo danneggiato	I massimali di polizza
3.8	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		500,00 per sinistro	150.000,00 per sinistro e anno
3.12	Danni a cose in consegna e custodia		300,00 per sinistro	30.000,00 per sinistro e anno
3.13	Danni a cose ai sensi degli art.. 1783, 1784, 1785 BIS e 1786 del C.C.		50,00 per sinistro	20.000,00 per sinistro e per anno
3.15	Inquinamento accidentale	10%	2.500,00 per sinistro	250.000,00 per sinistro e anno
3.16	Danni a condutture e opere sotterranee	10%	250,00 per sinistro	50.000,00 per sinistro 150.000,00,00 per anno
3.17	Danni da cedimento e franamento del terreno		1.500,00 per sinistro	150.000,00 per sinistro e anno

5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.4

Durata del contratto - rescindibilità.

Art. 1.5

Recesso in caso di sinistro.

Art.1.7

Foro competente.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro n°.....

Contraente:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Codice Fiscale/Partita IVA: 00569210123

Piazza Monte Grappa, 5,

21100 Varese (Va)

Effetto: 31/12/2011

Scadenza: 31/12/2014

Frazionamento: Annuale

**Descrizione del rischio/
attività esercitata**

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con l'espletamento di tutte le attività, servizi e funzioni previste e/o delegate dalla normativa statale, regionale e degli enti locali, da regolamenti e/o statuti dell'Ente, da atti e delibere degli organi dell'Ente.

L'assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato in relazione allo svolgimento delle menzionate attività, sia direttamente sia avvalendosi di terzi, nel qual caso deve intendersi coperta la responsabilità civile allo stesso derivante quale committente. La garanzia vale inoltre per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per effetto di leggi, regolamenti o delibere, presenti e futuri. Sono compresi i rischi derivanti da proprietà, uso, conduzione e manutenzione di ogni bene, mobile o immobile, e di aree e spazi dove vengono svolte le attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari ed accessorie, connesse e collegate, preliminari e conseguenti rispetto alle attività principali sopra descritte, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Massimali assicurati:

Per ogni sinistro Euro 10.000.000,00

con il limite di:

R.C. verso terzi Euro 10.000.000,00 per sinistro
Euro 10.000.000,00 per persona
Euro 10.000.000,00 per cose

R.C. verso prestatori di lavoro:

Euro 3.000.000,00 per persona

Calcolo del premio:

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di retribuzioni/compensi di:

€2.500.000,00 per tutto il personale.

Il tasso lordo da applicare è pari al%°.

Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a €.....(di cui €..... di oneri fiscali)